REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
REGIONE AUTONOMA DE SA SARDIGNA
ENTE FORESTE DELLA SARDEGNA
ENTIDADE FURESTAS DE SARDIGNA

Servizio Territoriale di Lanusei
Servitziu Territoriale de Lanusè

GARA INFORMALE PER IL SERVIZIO DI FORNITURA E POSA IN OPERA DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO AD ISOLA, IN UN FABBRICATO DI SERVIZIO SITO IN LOC. "MONTE CORONGIU" AGRO DI USSASSAI (OG) – GARA DEL 21/01/2014 (IN ESECUZIONE DELLA DETERMINAZIONE A CONTRARRE N. 504 DEL 27/11/2013).

CUP G54B12000250005

CIG Z8A0C9AD76

DISCIPLINARE DI GARA

PARTE I

Art. 1
(Oggetto)

Il presente disciplinare ha per oggetto , la fornitura e la posa in opera di un **impianto fotovoltaico ad isola e del relativo impianto elettrico in un fabbricato di servizio sito in località Monte Corongiu** mediante affidamento tramite procedura di gara informale.

L'intera fornitura è costituita dagli articoli riportati nell'Allegato "A" *capitolato tecnico* formante parte integrante e sostanziale del presente atto.

Le descrizioni riportate nell'Allegato "A" *capitolato tecnico* sono da intendersi come **requisiti minimi** delle caratteristiche e proprietà degli articoli richiesti.

Il prezzo offerto s'intende comprensivo di ogni onere e spesa ivi comprese quelle di trasporto, che dovrà essere effettuato franco cantiere in loc. "Monte Corongiu" in agro di Ussassai.

Art. 2
(Durata)

Il contratto avrà la durata di mesi 12 (dodici) a decorrere dalla data di stipula.

PARTE II

NORME PER LA GARA E LA STIPULA

Art. 3
(Documentazione di gara)

Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente procedimento i seguenti documenti:

- Capitolato Tecnico (Allegato A)
- Dichiarazione Art. 38, comma 1 lett. B e C del D. Lgs n° 163\2006 (Allegato B).

- Modello Fac simile offerta (Allegato C)
- Modello Verbale avvenuto sopralluogo (Allegato D)

Art. 4
(Requisiti di partecipazione)

Tutte le Ditte invitate a presentare offerte dovranno possedere i requisiti previsti nell'allegato "B" di autocertificazione predisposto dall'Amministrazione.
A PENA DI ESCLUSIONE la ditta dovrà prendere visione del fabbricato "*Monte Corongiu*" in agro di Ussassai (dichiarazione all'interno della dichiarazione Allegato "B").
Per sopralluogo, prendere contatti con il responsabile di cantiere, Sig. Mariano Laconi, ai numeri telefonici 320/4331151.

Art. 5
(Termini e modalità di ricezione e di presentazione delle offerte)

Le imprese che intendono partecipare alla gara dovranno, presentare un'offerta sottoscritta dal titolare dell'impresa o dal legale rappresentante della società, o da altro soggetto che presenti contestualmente specifica procura notarile.
I documenti da presentare sono i seguenti:

- Un plico esterno debitamente sigillato con ceralacca e/o con nastro adesivo tipo scotch e controfirmato sui lembi di chiusura, integro e non trasparente, recante il nominativo, la sede dell'impresa e la seguente dicitura: "CONTIENE OFFERTA PER IL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO AD ISOLA, IN UN FABBRICATO DI SERVIZIO SITO IN LOC. "MONTE CORONGIU" AGRO DI USSASSAI (OG) – GARA DEL 21/01/2014 (IN ESECUZIONE DELLA DETERMINAZIONE A CONTRARRE N. 504 DEL 27/11/2013), a sua volta contenente:
  A. una prima busta interna, anch'essa debitamente sigillata con ceralacca e/o con nastro adesivo tipo scotch e controfirmata sui lembi di chiusura, integra e non trasparente, recante la dicitura "Documentazione di gara", contenente i documenti riguardanti e/o concernenti l'ammissione, Ovvero:
     - dichiarazione ai sensi degli art. 46 e 47 DPR n. 445/2000 concernente gli elementi di ammissione, da effettuare mediante compilazione, o riproduzione, del prestampato "allegato B" (con tutte le dichiarazioni ivi contenute), debitamente sottoscritta dal titolare o legale rappresentante dell'impresa, con allegazione di una copia di un valido documento di identità personale da prescegliere fra quelli individuati all'articolo 35 del D.P.R. 445/2000 (passaporto, carta d'identità, ecc.);

- Attestazione di avvenuto sopralluogo (Allegato D) rilasciato dall'Ente. Saranno ammesse alla visione dei luoghi unicamente i seguenti soggetti:
  - Il titolare delle ditte individuali o il legale rappresentatnte delle società
  - Il direttore tecnico dell'impresa
  - Altro soggetto tecnico inserito nell'organico dell'impresa espressamente delegato dal titolare o dal legale rappresentante di cui al punto 1

B. una seconda busta interna, anch'essa debitamente sigillata con ceralacca e/o con nastro adesivo tipo scotch e controfirmata con le innanzi descritte modalità, integra e non trasparente, recante la dicitura "Offerta tecnico-economica" contenente le specifiche tecniche (schede tecniche) della fornitura e l'offerta economica redatta tramite riproduzione o compilazione del modello "Allegato C" corredato da marca da bollo da euro 16,00 .

Il termine ultimo per la ricezione delle offerte è fissato alle **ore 12,00 del giorno 21/01/2014,** dopo tale termine non si ammetteranno offerte, nemmeno in sostituzione o a modifica di quelle già pervenute. Rimane inteso che la consegna dell'offerta è ad esclusivo carico del mittente e, pertanto, l'Amministrazione non potrà essere ritenuta responsabile qualora il plico giunga oltre i termini prefissati per ritardi imputabili al servizio postale, ai corrieri o per qualsiasi altro motivo, ovvero qualora il plico giunga aperto o danneggiato, tale da non rispondere più ai requisiti di integrità indispensabile per l'ammissione alla gara.
L' Indirizzo al quale le offerte devono essere inviate:

ENTE FORESTE DELLA SARDEGNA –

SERVIZIO TERRITORIALE DI LANUSEI

Via Piscinas,5 – 08045 Lanusei (OG)

SARDEGNA – ITALIA

L'offerta, pena l'esclusione, dovrà essere effettuata esclusivamente in lingua italiana. In caso di certificati o altri documenti presentati in lingua straniera, gli stessi, pena la loro stessa nullità (comportante di conseguenza l'esclusione dalla gara qualora tali documenti siano richiesti a pena di esclusione), dovranno essere accompagnati da traduzione asseverata (comunemente chiamata "traduzione giurata" o "traduzione certificata") ricevuta da un cancelliere di qualsiasi ufficio

giudiziario, ivi compreso l'Ufficio del Giudice di Pace, il quale abbia apposto il timbro e la firma convalidante in calce ad ogni pagina del documento (salvo sia chiara l'unicità del documento nel qual caso è sufficiente l'apposizione di timbro e firma in fondo allo stesso) e allegato la dichiarazione o "giuramento" con cui viene attestata la fedeltà del testo tradotto al testo originale.
L'offerta economica, dovrà essere indicata in cifre e in lettere, fermo restando che, in caso di discordanza tra l'offerta indicata in cifre e quella indicata in lettere, prevarrà quella indicata in lettere (salvo errore palese) riconoscibile dalla stazione appaltante;

Art. 6

(Procedura di aggiudicazione)

L'appalto viene aggiudicato in trattativa privata mediante esperimento di gara informale, ai sensi dell'art. 125 del Dlgs 163/2006.
L'aggiudicazione della fornitura avverrà secondo il criterio del prezzo più basso, con il criterio appresso descritto:
L'offerta economica non dovrà essere **ne inferiore e ne superiore a € 22.000,00** (euro ventiduemila/00) inclusa IVA.
L'intera fornitura e posa in opera verrà aggiudicata alla ditta che a parità di offerta economica di cui al punto precedente, offrirà la fornitura e la posa in opera dell'impianto fotovoltaico con potenza più elevata e del relativo impianto elettrico opportunamente dimensionato e corrispondente in termini di prese e punti a quanto riportato nella planimetria allegata al Capitolato Tecnico (Allegato A).
L'offerta tecnico-economica per essere valida dovrà essere accompagnata da una relazione sottoscritta dalla ditta fornitrice o suo tecnico abilitato, che dichiari e certifichi che l'assemblaggio di tutti i componenti offerti ottimizzi l'intero funzionamento dell'impianto offerto.
Si dichiara che sarà facoltà di questa Amministrazione procedere all'aggiudicazione anche nel caso pervenga o rimanga valida una sola offerta.

In caso di offerte uguali, si procederà ai sensi dell'art. 77 del R.D. 827/1924.

Art. 7
(Validità dell'offerta)

I concorrenti rimangono vincolati alla loro offerta per 180 giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione.

Art. 8
(Cauzione definitiva)

L'impresa aggiudicataria è tenuta a costituire, ai sensi dell'art. 113 del d.lgs 163/2006, una garanzia fideiussoria del 10% dell'importo contrattuale, aumentata di tanti punti percentuali quanti quelli eccedenti il 10% del ribasso d'asta, ovvero di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.

La garanzia dovrà provvedere espressamente la rinuncia del beneficiario della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del Codice Civile e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta dell'Ente.

L'importo della garanzia è ridotto del 50% se sussistono le condizioni di cui all'art. 75 comma 7 del d.lgs. 163/2006

Art. 9
(NOMINA SEGGIO DI GARA)

Svolgimento della procedura di aggiudicazione, sedute di gara e comunicazioni

Le offerte pervenute, secondo le modalità stabilite dall'art. 4 saranno esaminate da un seggio di gara, composto da un numero dispari di componenti variabile da tre a cinque, individuati tra il personale della stazione appaltante.

La gara sarà dichiarata aperta, il giorno feriale successivo a quello di scadenza per la presentazione delle offerte, e dunque il 22/01/2014, con inizio alle ore 11,00 presso la sede dell'Ente Foreste della Sardegna Servizio Territoriale di Lanusei in Via Piscinas n. 5 a Lanusei.

Tale seduta sarà pubblica. Potranno parteciparvi i legali rappresentanti delle ditte o i loro delegati.

In caso di irregolarità formali, non compromettenti la par condicio fra i concorrenti e nell'interesse della stazione appaltante, il concorrente potrà essere invitato, a mezzo di opportuna comunicazione scritta, anche solo a mezzo fax o via e-mail, a completare o a fornire i chiarimenti opportuni in ordine al contenuto di documenti presentati.

Le comunicazioni inerenti la gara in argomento verranno effettuate tramite fax o e-mail.

Art. 10
(Stipulazione del contratto)

La convenzione verrà stipulata mediante scrittura privata.

Ove i termini di cui all'art 8 non vengano rispettati senza giustificati motivi, l'Amministrazione potrà unilateralmente dichiarare, senza bisogno di messa in mora, la decadenza dell'aggiudicazione incamerando quando prevista la cauzione provvisoria.

PARTE III

OBBLIGHI CONTRATTUALI

Art. 11

(Termini di esecuzione)

Il termine di esecuzione è stabilito in gg. 60 decorrenti dal giorno successivo alla ricezione dall'ordinativo.

Per i ritardi nelle consegne verranno applicate le penali di cui all'articolo 18 del presente disciplinare.

L'impresa potrà richiedere lo spostamento dei termini di consegna solo per impedimenti o ritardi dovuti a cause di forza maggiore (alluvioni, incendi, scioperi ecc.) debitamente dimostrate con idonea documentazione accettata dall'Amministrazione.

L'evento di forza maggiore dovrà essere comunicato all'Amministrazione entro 5 giorni dal suo verificarsi. Decorso tale termine la causa di forza maggiore non viene riconosciuta e l'impresa è soggetta alle penalità previste dall'art. 18 per gli eventuali ritardi sull'esecuzione della fornitura.

A titolo esemplificativo e non esaustivo si precisa che non rientrano tra le cause di forza maggiore l'interruzione dell'attività dell'impresa per ferie e/o festività, né giustificano lo spostamento dei termini eventuali comunicazioni o richieste di chiarimenti.

Il protrarsi del ritardo per fatti dell'impresa per più di trenta giorni dal termine stabilito è considerato grave negligenza e può comportare la risoluzione contrattuale, fatta salva l'esecuzione della procedura in danno.

La risoluzione contrattuale determina l'incameramento della cauzione.

Art. 12
(Luogo di consegna)

Le consegne ed i lavori dovranno avvenire in loc."Monte Corongiu" in agro di Ussassai.

Art. 13
(Liquidazione e pagamento dei corrispettivi)

I corrispettivi dovuti sulla base del contratto saranno liquidati entro 30 giorni dalla data del verbale di verifica di conformità ed a seguito di presentazione della relativa fattura, redatta secondo le norme in vigore.

L'Amministrazione, può sospendere, ferma l'applicazione delle eventuali penalità, i pagamenti all'impresa cui sono state contestate inadempienze nell'esecuzione della fornitura, fino a che non si sia posta in regola con gli obblighi contrattuali.

Art. 14

Obblighi di cui alla legge 136/2010

L'appaltatore, i subappaltatori e i sub contraenti della filiera dell'impresa aggiudicataria, sono tenuti ad effettuare tutti i movimenti finanziari esclusivamente mediante bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, utilizzando un conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, alla commessa pubblica (obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari).

I suddetti soggetti economici comunicano alla stazione appaltante, entro sette giorni dall'accensione o, nel caso di conto corrente già esistente, dalla prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative all'appalto, gli estremi identificativi del conto corrente e le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso.

La stazione appaltante verifica che nei contratti sottoscritti dall'appaltatore con i sub contraenti/subappaltatori sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola di tracciabilità dei flussi finanziari.

A tal fine l'appaltatore è tenuto a trasmettere alla stazione appaltante tutti i rapporti contrattuali posti in essere (ivi compresi quelli con i sub fornitori, i liberi professionisti) per l'esecuzione del contratto.

L'appaltatore, il subappaltatore o il sub contraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo ne dà immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

L'inosservanza degli obblighi di tracciabilità di cui all'art. 3 della L. 136/2010, determina altresì l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 6 della stessa legge.

Art. 15

Tutela dei lavoratori

L'operatore economico aggiudicatario è tenuto ad applicare ai propri lavoratori dipendenti il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i lavoratori del settore, a rispettare gli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti, nonché in generale tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assicurativa, di igiene e sicurezza sul lavoro previste per i dipendenti dalla vigente normativa.

Art. 16

Dichiarazione ai sensi dell'art. 334 lett. l) del DPR 207 del 2010

Ciascun offerente (ai sensi dell'art. 334, comma 1, lett. l), del DPR 207 del 2010.) dovrà dichiarare, mediante compilazione o riproduzione dell'allegato B, modello di autocertificazione, in sede di offerta di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti.

Art. 17

(consegna della fornitura)

Ai sensi dell'art. 4 della L. 136/2010, la bolla di consegna dei materiali deve essere integrata anche del numero di targa e del nominativo del proprietario degli automezzi.

La stazione appaltante pertanto, tramite dipendenti incaricati, verificherà all'atto di consegna la completezza delle bolle anche riguardo ai dati sopra esposti.

Art. 18

(Penalità nell'esecuzione)

In caso di ritardato adempimento alle obbligazioni contrattuali, l'aggiudicatario, ferma l'eventuale responsabilità penale e salvo il risarcimento dell'ulteriore danno, è soggetto a penalità, in misura giornaliera pari all'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale.

In caso di inesatta esecuzione, ovvero non conformità del bene fornito o del servizio prestato a quanto previsto dal contratto, l'operatore economico esecutore sarà soggetto ad una penalità pari al 2% dell'importo contrattuale. Nel comunicare l'irrogazione della sanzione, il direttore dell'esecuzione/Responsabile del procedimento, inviterà, per iscritto, il fornitore ad adeguare la propria prestazione assegnando all'uopo un termine congruo.

Qualora l'applicazione complessiva delle penali determini un importo massimo superiore al dieci per cento dell'importo contrattuale, è avviata la procedura per la risoluzione del contratto per grave inadempimento.

L'ammontare delle penalità è addebitato sui crediti dell'impresa dipendenti dal contratto cui essi si riferiscono. Se non vi sono crediti o se essi risultino insufficienti, l'ammontare della penalità viene addebitato sulla cauzione.

L'addebito delle penali potrà, altresì, essere addebitato su eventuali ulteriori crediti dell'Impresa dipendenti da altri contratti.

Qualora la cauzione dovesse ridursi per l'applicazione di penali, l'impresa dovrà provvedere al suo reintegro entro 10 giorni dalla comunicazione dell'Ente.

Art. 19

(dichiarazione ex art. 334 lett. l dpr 207 del 2010)

L'offerente dichiara espressamente nell'offerta, mediante compilazione o riproduzione dell'Allegato B, modello di autocertificazione, di accettare, senza riserva né condizione alcuna, le condizioni contrattuali e le penalità previste dal presente disciplinare.

PARTE IV
VERIFICA DELLA REGOLARE ESECUZIONE DELLA FORNITURA

Art. 20

(Verifica della regolare esecuzione)

Il responsabile del procedimento procederà a verificare la regolare esecuzione della fornitura rispetto alle condizioni ed ai termini stabiliti dal contratto.

La verifica della buona esecuzione delle prestazioni contrattuali è effettuata attraverso accertamenti e riscontri che il soggetto incaricato della verifica di conformità ritenga necessari. Il direttore dell'esecuzione procederà a verificare l'esecuzione delle prestazioni contrattuali a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni del contratto, non ché nel rispetto delle eventuali leggi di settore. Si verificherà inoltre che i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto, fermi restando gli eventuali accertamenti tecnici previsti dalle leggi di settore.

Art. 21

(Oneri per le operazioni di verifica di regolare esecuzione)

Le operazioni necessarie alla verifica di regolare esecuzione sono svolte a spese dell'esecutore. L'esecutore, a propria cura e spesa, mette a disposizione del soggetto incaricato della verifica i mezzi necessari ad eseguirla. Nel caso in cui l'esecutore non ottemperi a siffatti obblighi, il responsabile del procedimento dispone che sia provveduto d'ufficio, deducendo la spesa dal corrispettivo dovuto all'esecutore.

ART. 22

(DIFETTI DI COSTRUZIONE E GARANZIE DELL'IMPRESA)

L'impresa garantisce i prodotti da tutti gli inconvenienti non derivanti da forza maggiore, per il periodo di garanzia dichiarato in offerta.
L'impresa pertanto è obbligata a eliminare, a proprie spese, tutti i difetti dipendenti da vizi di costruzione o da difetti dei materiali impiegati manifestatisi nei beni forniti durante tale periodo.
Entro 15 giorni dalla data della lettera dell'Amministrazione con cui si notificano i difetti riscontrati con invito ad eliminarli, l'impresa è tenuta ad adempiere a tale obbligo.
A garanzia di ciò, l'Amministrazione può sospendere i pagamenti eventualmente ancora non effettuati relativi al contratto, ovvero, in mancanza, i pagamenti dovuti all' impresa in relazione ad altre forniture in corso con l'Amministrazione.

PARTE V

NORME FINALI

ART. 23

(FORO COMPETENTE)

Per ogni controversia sarà competente in via esclusiva il foro di Lanusei.

ART. 24

(FINANZIAMENTO)

La spesa derivante dall'esecuzione della fornitura prevista dal presente disciplinare graverà sul Capitolo SC02.0250.

ART. 25

(RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO)

Il responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 10 del d.lgs. 163/06 e s.m.i. e (degli artt. 10 e 272 del D.P.R. n. 207/2010 di attuazione) è il Dott. Mauro Marongiu.

ART. 26

(DIRITTO DI ACCESSO)

E' garantito alle ditte concorrenti l'accesso ai documenti amministrativi secondo quanto stabilito dagli art. 13 del D.lgs. n. 163/2006 .,. 79 comma 5 e similari.

ART. 27

Accesso informale ai sensi dell'art. 79 comma 5 quater D.Lgs. 163/2006

Ai sensi dell'art. 79 comma 5 quater, fermi i divieti e differimenti dell'accesso previsti dall'articolo 13, è consentito l'accesso informale agli atti del presente procedimento entro dieci giorni dall'invio della comunicazione dei provvedimenti di cui al medesimo articolo (esclusione, aggiudicazione, decisione di non aggiudicare l'appalto e stipula del contratto).

L'accesso può essere effettuato mediante visione ed estrazione di copia, non occorre istanza scritta di accesso e provvedimento di ammissione, salvi i provvedimenti di esclusione o differimento adottati ai sensi dell'articolo 13.

Nelle comunicazioni di cui al comma 5 dell'art. 79 questa Stazione Appaltante indicherà:

a) su quali atti l'accesso sarà vietato o differito, anche sulla base delle dichiarazioni rilasciate dai concorrenti ai sensi dell'art. 5 punto 2) del presente disciplinare.

b) l'ufficio presso cui l'accesso può essere esercitato, e i relativi orari, garantendo che l'accesso sia consentito durante tutto l'orario in cui l'ufficio è aperto al pubblico o il relativo personale presta servizio.

ART. 28

(TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI)

L'Ente Foreste della Sardegna tratterà i dati personali relativi alle ditte partecipanti alla gara esclusivamente per lo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali, nei limiti ed ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e successive integrazioni e modificazioni.

I dati forniti, richiesti in base ad obbligo di legge ed unicamente ai fini della costruzione del rapporto commerciale ed al suo mantenimento, saranno raccolti, trattati ed archiviati mediante procedimenti informatici e manuali (archivi cartacei), ad accesso selezionato, secondo le disposizioni di legge.

L'eventuale diffusione dei dati trattati ad altri soggetti sarà consentita nei soli limiti del perseguimento delle finalità istituzionali e delle norme stabilite dalla legge e dai regolamenti.

Le imprese concorrenti potranno comunque esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. n.196/2003.

ART. 29

(CHIARIMENTI ED INFORMAZIONI COMPLEMENTARI)

Eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti sul contenuto del bando di gara, del presente disciplinare ed in generale sugli altri documenti di gara, potranno essere richiesti al Responsabile del Procedimento sotto indicato; le richieste, formulate in lingua italiana, dovranno essere trasmesse via mezzo fax al n. 0782 40052 ovvero per i soli partecipanti dotati di casella di posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo lanusei@pecenteforestesardegna.it. L'Ente e/o la commissione, si riserva di richiedere ai concorrenti di completare o di fornire chiarimenti in ordine al contenuto della documentazione e delle dichiarazioni presentate, con facoltà di assegnare, a tal

fine, un termine perentorio entro cui le imprese offerenti devono far pervenire i detti completamenti e/o chiarimenti .

IL S. DIRETTORE DEL SERVIZIO
SALVATORE MELE